

**Contratto per fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 tomografo**

**PET/CT, lavori di installazione e siting inclusi, da destinare all'UOSD**

**Medicina Nucleare P.O. Belcolle ASL Viterbo – C.I.G. 8305034ADB –**

**C.U.P. G85F17000160003.**

L'anno 2020, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, i rappresentanti delle parti,

sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. n. 82/2005 "Codice Amministrazione Digitale":

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito denominata

per brevità "ASL", "Stazione Appaltante", "Azienda"/"Amministrazione") –

Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro

tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il

16-1-1969 e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 –

01100 Viterbo

e la Ditta / R.T.I. :::::::::::::::::::: Sede Legale Via ::::::::::, :::

– :::::::::: (::) P.I. n. :::::::::::::::::::: (di seguito denominata per brevità

"Aggiudicatario" "Ditta / R.T.I. aggiudicataria" "R.T.I." "Fornitore"), iscritta

alla Camera di Commercio di ::::::::::::::::::::, e rappresentata

dal ::::::::::::::::::::, nat:: a :::::::::::::::::::: (::)

il :::::::::::::::::::: C.F. ::::::::::::::::::::, domiciliata per la carica

presso la sede legale, in qualità di :::::::::::::::::::: come

risultante ::::::::::::::::::::, a conoscenza delle parti e agli atti (**ALLEGATO N° 1**

**Copia Carta d'Identità N° ::::::::::::::::::::)** convengono a quanto di seguito

riportato:

**PREMESSO**

- Con Deliberazione DG n. :::::::::: del :::::::::: veniva indetta, ai sensi del

	combinato disposto degli artt. 58 e 60 Dlgs. 50/2016 e smi, una procedura	
	aperta telematica, in ambito comunitario, da aggiudicarsi secondo il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, per	
	l'affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in mano, di n. 1	
	tomografo PET/CT, lavori di installazione e siting inclusi, da destinare	
	all'UOSD Medicina Nucleare P.O. di Viterbo, per un importo complessivo a	
	base d'asta di €2.608.000,00 oltre iva (10%);	
-	Che con deliberazione DG n. .... del ....., è stata aggiudicata alla	
	Ditta / R.T.I. .... la fornitura chiavi in mano	
	oggetto del presente contratto, per un importo complessivo di	
	€ .....- Iva esclusa + Importo sicurezza non soggetti a	
	ribasso (€ ..... ) ( <b>ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica</b>	
	<b>n. .... del .....</b> );	
-	Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati Capitolato	
	Speciale d'Oneri, Progetto Definitivo lavori, Disciplinare di gara, i	
	Chiarimenti, la Documentazione di Gara (tra cui l'Offerta Tecnica) risultano	
	loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente	
	recepiti nel presente contratto, <u>anche se non totalmente allegati</u> ;	
-	Che la Ditta aggiudicataria / R.T.I. aggiudicatario, ha presentato regolare	
	cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. ....	
	del ..... rilasciata da ..... per una somma garantita di	
	€ ..... e con validità sino al ..... ( <b>ALLEGATO N°3 – Copia</b>	
	<b>Polizza n. .... del ..... + Certificazioni</b> ), nel	
	caso in cui la scadenza della cauzione definitiva sia antecedente alla	
	scadenza contrattuale, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di provvedere	

all'integrazione della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto;\_\_\_\_\_

- Per quanto non regolato dal presente atto, si rimanda alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Oneri, del Progetto Definitivo lavori, del Disciplinare di gara e di tutta la documentazione di gara.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente contratto sono: a) la fornitura "chiavi in mano", in regime di acquisto, di n. 1 tomografo PET/CT con fotomoltiplicatori SiPM e dispositivi accessori e locali a servizio, comprensiva dell'installazione e posa in opera, degli allacciamenti, di ogni accessorio / componente e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento di ogni strumentazione e di ogni arredo forniti; b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza tecnica su tutte le apparecchiature fornite; c) l'esecuzione dei lavori di installazione e siting del tomografo PET/CT, come dettagliato all'**ALLEGATO N° 2 Offerta Economica n. ::::::::::::::** del ::::::::::::::.

La fornitura oggetto del presente contratto deve essere conforme e rispettare tutte le caratteristiche disciplinate e richieste nel Capitolato Speciale, nel Progetto Definitivo lavori e nel Disciplinare di gara.

L'Aggiudicatario dovrà rispettare e garantire le migliori circa le forniture e le lavorazioni oggetto del presente contratto, quali caratteristiche/servizi aggiuntivi/migliorativi/integrativi rispetto alle specifiche di minima richieste,

nonché circa le tempistiche per il completamento delle forniture o dei lavori di cui alla Relazione Tecnica e al Progetto presentati in sede di gara, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegati al presente.

Le forniture ed i lavori oggetto di affidamento dovranno essere eseguiti presso l'UOSD Medicina Nucleare del P.O. Belcolle in Viterbo, sito in Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT).

**ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DURATA DELLA GARANZIA**

L'ammontare della fornitura chiavi in mano, lavori inclusi, è fissato in € ..... - Iva esclusa. + Importo sicurezza non soggetti a ribasso (€ .....) - **ALLEGATO N° 2.**

Ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. ridotta al 10% sulla fornitura relativa al sistema PET/CT, la scrivente Stazione Appaltante trasmetterà all'Aggiudicatario apposita dichiarazione di richiesta come da fac-simile allegato agli atti di gara.

Per quanto attiene alle forniture oggetto d'appalto, il presente contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per sostituzioni o acquisizioni *ex novo* di analoghi apparecchi ovvero di parti e componenti degli stessi, nonché in base alle esigenze aziendali connesse a potenziali modifiche organizzative e sanitarie di siti/locali già esistenti o nuove aperture di reparti e/o locali sanitari, oltreché modifiche dei flussi regionali che determinino aumenti o comunque variazioni dell'attività di medicina nucleare. La portata della modifica

consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Con specifico riferimento ai lavori di siting ed installazione, le variazioni ammesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono illustrate nell'ambito del progetto definitivo allegato al Capitolato Speciale d'Oneri.

Per tutte le forniture oggetto d'appalto, la durata del periodo di garanzia offerto dall'Affidatario, pari a :::: mesi full risk, decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo riportante esito positivo.

### **ART. 3 – PERIODO DI PROVA**

L'Azienda, nei 3 (tre) mesi successivi al Collaudo Iniziale positivo, sottoporrà le Apparecchiature offerte dall'Aggiudicatario ad un periodo di prova.

Nel corso di tale periodo, qualora le Apparecchiature non dovessero funzionare correttamente, ovvero non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze e/o le aspettative dell'Azienda, quest'ultima si riserverà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, senza alcun onere a proprio carico. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

### **ART. 4 - PROJECT MANAGER**

Si richiede che l'aggiudicatario metta obbligatoriamente a disposizione della

Stazione Appaltante un proprio referente tecnico P.M. (Project Manager), che si interfacci con il R.U.P. (responsabile unico del procedimento), il Direttore Lavori ed il D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto) della Stazione Appaltante per la gestione della commessa (aspetti contrattuali e tecnici) sia nella fase propedeutica alla firma del presente contratto sia durante tutta la durata dell'Appalto che include la realizzazione delle opere e le forniture del sistema PET/CT con relativi dispositivi connessi e/o accessori.

Rientrano nei compiti del P.M. le seguenti attività:

- gestione operativa dell'esecuzione del contratto;
- pianificazione e programmazione dei lavori;
- integrazione delle forniture e delle movimentazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere;
- coordinamento delle tempistiche di cantiere con i termini di consegna ed installazione delle apparecchiature;
- assistenza al collaudo delle opere e delle attrezzature;
- definizione del piano di manutenzione delle opere realizzate e supporto al monitoraggio e all'attuazione dello stesso;
- controllo e verifica periodica dell'andamento delle attività e delle performances e reporting ai referenti della Stazione Appaltante.

Dovrà assicurare, inoltre, la continua disponibilità verso la Stazione Appaltante, in modo da recepire ogni eventuale indicazione, osservazione, richiesta da questa espressa ed effettuare tutte le azioni e verifiche per garantire il rispetto dei termini contrattuali.

**ART. 5 – LUOGO DI CONSEGNA**

Le apparecchiature oggetto del presente appalto dovranno essere consegnate ed installate chiavi in mano presso l'UOSD Medicina Nucleare del P.O. Belcolle in Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT), ove dovranno essere altresì eseguiti i lavori di installazione e siting del tomografo

PET/CT richiesto.

**ART. 6 - TEMPISTICHE CONSEGNA / INSTALLAZIONE**

**APPARECCHIATURE, TEMPISTICHE CONCLUSIONE LAVORI,**

**COLLAUDO**

L'affidatario dovrà trasmettere Stazione Appaltante il progetto esecutivo entro il termine di 45 giorni (naturali e consecutivi) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

La consegna e l'installazione chiavi in mano delle apparecchiature dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni, naturali e consecutivi, dal termine massimo fissato nell'ambito del progetto definitivo per la conclusione dei lavori oggetto d'appalto (240 giorni naturali e consecutivi).

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale Contratto, sottoscritto digitalmente tra le parti, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni/nulla osta, previa convocazione dell'esecutore.

Ciò fatte salve tempistiche inferiori dichiarate in offerta dall'Appaltatore medesimo.

In ogni caso di ritardo troveranno applicazione le penali più avanti previste, nonché le penali descritte nel progetto definitivo.

L'Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò

sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature stesse, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle Apparecchiature l'Appaltatore dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio di ogni Apparecchiatura, l'Azienda, entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna / installazione, procederà con le attività di collaudo. In particolare, l'Azienda procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Oneri, dall'offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario, dalle vigenti norme CEI e di cui al D.Lgs. n. 37/2010, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dall'Azienda in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'Appaltatore. In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, troveranno applicazione le penali più avanti indicate. Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'Appaltatore ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, all'UOSD Fisica Sanitaria e all'UOSD Medicina Nucleare destinataria della Fornitura. Il Collaudo Iniziale avverrà, in contraddittorio, mediante: verifiche documentali, elettriche, funzionali da parte delle UU.OO. Ingegneria Clinica e Fisica Sanitaria; effettuazione di almeno tre procedure da parte dell'UOC destinataria dei beni. Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito negativo, l'Appaltatore dovrà ritirare e sostituire le

Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo ed il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale.

In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal Capitolato e dal presente Contratto.

Per quanto attiene alle procedure di collaudo dei lavori di installazione e siting del tomografo PET/CT, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nell'ambito del progetto definitivo.

#### **ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE**

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale di cui alla garanzia offerta, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuove Apparecchiature analoghe a quelle oggetto del presente contratto e migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc. (sistema PET/CT escluso), nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di ottenerne l'implementazione o la sostituzione, senza oneri e costi aggiuntivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che

certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate. L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia offerta, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

**ART. 8 - ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE / ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario dovrà garantire, durante i ..... mesi offerti, un servizio di garanzia full risk tale da ridurre al minimo il fermo macchina con servizi quali telediagnosi e teleassistenza. La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.

Dovranno essere garantiti:

a) Servizio di manutenzione preventiva tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi: - Manutenzione generale: visite di manutenzione preventiva comprensive di tarature e prove funzionali, come consigliato dalla casa costruttrice; - Verifiche di sicurezza; - Sostituzione parti difettose, compresa fornitura di tutti i ricambi e parti usurabili che necessitano di sostituzione (compresi tubi radiogeni e componenti in vetro in generale, detettori, monitor); - Possibilità di monitoraggio e assistenza da remoto.

Gli interventi di manutenzione preventiva saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia. Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato con congruo anticipo al responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale ed a quello di Fisica

Sanitaria.

Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, l'Aggiudicatario provvederà a consegnare al Servizio di Ingegneria Clinica i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dell'intervento.

b) Servizio di manutenzione straordinaria in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici.

Dovrà essere garantita l'esecuzione dell'intervento di ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature con le seguenti condizioni di minima:

1. tipo "full risk", come precisato nel presente articolo;
2. tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 4 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
3. tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario.
4. tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 24 ore lavorative (cioè macchina ferma al max. 3 giorni lavorativi dall'inizio intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
5. interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall'emanazione della normativa e comunque garantiti entro l'entrata in vigore della normativa stessa.

Ciò fatte salve tempistiche inferiori dichiarate in offerta dall'Appaltatore medesimo.

L'Aggiudicatario dovrà in ogni caso fornire garanzie tecnologiche di primissimo livello sia dal punto di vista elettronico ed informatico che da quello meccanico e della manutenzione.

Si rimanda all'Offerta Tecnica, depositata in sede di gara dall'Aggiudicatario, per il dettaglio delle caratteristiche, in termini di modalità e di tempi, con cui l'Aggiudicatario stesso presterà il servizio di assistenza e manutenzione. In particolare per quanto attiene ai seguenti aspetti: modalità del servizio, sede del servizio, organico e personale, helpdesk telefonico, teleassistenza, servizio e-mail di supporto, servizio di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, etc.

Superati i tempi sopra definiti, o i tempi migliorativi eventualmente offerti in gara dall'Aggiudicatario, sarà avviato il conteggio delle ore e giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità.

La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

- ove necessario, l'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche propedeutiche alla consegna ed

installazione “chiavi in mano” delle apparecchiature;

- l'approntamento di eventuali opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, mezzi di sollevamento e quant'altro possa occorrere per l'installazione in opera di tutte le forniture, compresa la relativa assistenza muraria ed il ripristino delle strutture e opere di finitura degli ambienti da attrezzare che risultassero danneggiati durante il corso delle operazioni;
- l'installazione delle apparecchiature assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;
- la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata della garanzia offerta che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;
- la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;
- la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti

forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini previsti dal presente contratto ovvero dichiarati in offerta se migliorativi, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 24 ore lavorative dalla richiesta della Stazione Appaltante, salvo tempistiche migliorative dichiarate in offerta, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a

destinazione di tutti gli articoli ed i prodotti oggetto della fornitura e dei lavori.

Gli oneri, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario per quanto attiene l'esecuzione dei lavori di installazione e siting sono descritti nell'ambito del progetto definitivo.

**ART. 9 - OPERE STRUTTURALI, INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE**

L'appalto comprende tutte le lavorazioni, le forniture e le prestazioni necessarie a dare i lavori compiuti secondo quanto stabilito nel Progetto Esecutivo – offerto dall'Appaltatore e accettato dalla Stazione Appaltante – realizzato con le condizioni stabilite e le prescrizioni tecniche contenute nel Progetto definitivo, nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei documenti di gara.

L'appaltatore dovrà trasmettere Stazione Appaltante il progetto esecutivo entro il termine di 45 giorni (naturali e consecutivi) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Sono a carico del solo dell'Appaltatore tutti gli oneri per la redazione e la consegna degli elaborati progettuali, dopo le eventuali ulteriori disposizioni dell'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli elaborati necessari e curare ogni aspetto relativo (dal punto di vista organizzativo e dei tempi) per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ed in particolare per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale del sito.

La mancata autorizzazione della struttura, sarà considerata grave inadempienza.

L'Aggiudicatario dovrà rispettare e garantire le migliori circa i lavori oggetto

del presente contratto, quali servizi aggiuntivi/migliorativi/integrativi di esso e circa le tempistiche dei lavori stessi, di cui alla Relazione Tecnica presentata in sede di gara.

**ART. 10 – FATTURAZIONE, MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO**

L’Appalto è finanziato con fondi regionali.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato e nel progetto definitivo, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, valevoli anche per tutta la durata del periodo di garanzia, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del Contratto.

Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA  
LOCALE VITERBO

L’Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento del buono d’ordine meccanografico che sarà emesso da questa Amministrazione per usi interni e notificato all’impresa, gli estremi della Deliberazione Asl di aggiudicazione, il CIG identificativo della gara ed il C.U.P..

	La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni	
	oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti.	
	I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non	
	verranno rispettati nel caso in cui l'Aggiudicatario non abbia adempiuto	
	correttamente a tutte le condizioni di fornitura e di lavorazione. In caso di	
	ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a	
	quello prescritto dalla normativa vigente.	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal	
	regolamento di "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di	
	pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali,	
	delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS	
	Pubblici e dell'Azienda ARES 118", approvato con DCA n. U00308/2015 e	
	seguenti U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento	
	si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di	
	gara.	
	È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di	
	interrompere le prestazioni previste dal Capitolato, nonché dal progetto	
	definitivo lavori, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa	
	Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la	
	risoluzione contrattuale.	
	Per quanto attiene alle forniture (Apparecchiature e relativi dispositivi	
	connessi e/o accessori), le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario,	
	potranno essere emesse solo ad avvenuti collaudi definitivi con esito positivo.	
	Detti collaudi potranno essere certificati unicamente a cura delle preposte e	
	competenti UU.OO. di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile e di Fisica	

	Sanitaria, a seguito dell'avvenuta installazione preventiva delle attrezzature da	
	parte dell'Aggiudicatario, e saranno svolti in contraddittorio con	
	l'Aggiudicatario stesso. Fa esclusivamente fede la data di collaudo positivo	
	risultante dagli appositi verbali redatti dalle UU.OO. aziendali predette. La	
	durata del periodo di garanzia offerto dall'Affidatario decorrerà dalla data	
	dell'ultimo collaudo riportante esito positivo.	
	Per quanto attiene alle fatturazioni, modalità e termini di pagamento dei lavori	
	di installazione e siting del tomografo PET/CT, si rimanda alle disposizioni	
	contenute nel progetto definitivo.	
	I pagamenti all'Aggiudicatario non saranno comunque corrisposti prima del	
	corrispondente accredito alla ASL, da parte dell'Amministrazione Regionale,	
	delle somme relative.	
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti: ..... <b>Sede</b>	
	<b>di</b> ..... <b>IBAN</b>	
	<b>ITA</b> .....	
	<b><u>ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art.	
	108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a	
	risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo	
	n. 50/2016 e ss.mm.ii..	
	Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da	
		- Pag. 18 di 36 -

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- violazioni del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in

	concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica	
	Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e	
	delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;	
	- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la	
	Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del	
	D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di	
	incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e	
	retributiva da parte dell'Appaltatore;	
	- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento	
	retributivo dei lavoratori dipendenti;	
	- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le	
	notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione	
	dell'esecuzione contrattuale;	
	- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di	
	comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;	
	- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
	- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;	
	- esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
	- frode nell'esecuzione del Contratto;	
	- applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare	
	superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della	
	durata del Contratto;	
	- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della	

	regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari	
	dalla contestazione intimata dall'Azienda.	
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda	
	comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.	
	In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad	
	incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del	
	D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della	
	cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo	
	pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni	
	eventualmente subiti dall'Azienda.	
	Con riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto, si vedano altresì	
	le disposizioni contenute nell'ambito del progetto definitivo lavori.	
	<b><u>CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u></b>	
	L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto	
	anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a	
	seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o	
	da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le forniture e per	
	l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, salva la facoltà	
	dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.	
	L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto	
	qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte	
	delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo	
	stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti	
	della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.	

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **ART. 12 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Con riferimento alla disciplina del recesso, si vedano altresì le disposizioni contenute nell'ambito del progetto definitivo lavori.

### **ART. 13 - PENALI**

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo;

- 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

- 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di collaudo concordate con questa Asl, per quanto attiene le Apparecchiature;

- 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo, per quanto attiene le Apparecchiature;

- 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di

	una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al	
	termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se	
	migliorativo;	
	- €2.000,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel	
	corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di Manutenzione	
	Programmata delle Apparecchiature previsto dal Capitolato;	
	- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione	
	di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva e della	
	Manutenzione Evolutiva sulle Apparecchiature, rispetto ai termini richiesti	
	nel Capitolato ovvero dichiarati con la propria offerta se migliorativi;	
	- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione	
	di giorno di Fermo Macchina, nel corso del periodo di garanzia, superato il	
	terzo giorno lavorativo consecutivo di macchina ferma;	
	- €2.000,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme	
	effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto	
	previsto dall'art. 7 del Capitolato e secondo quanto sarà specificatamente	
	concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante.	
	Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il	
	ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	
	L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di	
	applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un	
	importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste	
	dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
		- Pag. 25 di 36 -

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Le penalità per ritardi nelle lavorazioni sono descritte nell'ambito del progetto definitivo, al quale si rimanda integralmente.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**ART. 15 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –  
CESSIONE – SCISSIONE**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni

dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del c.c., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata r.r. qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

**ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Si veda altresì quanto sancito al riguardo nell'ambito del progetto definitivo lavori.

**ART. 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Aggiudicatario si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure antinfortunistiche previste da leggi e regolamenti vigenti (in particolare

opererà nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché ad adottare tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva degli Istituti da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tal proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di questi Istituti.

**ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle forniture e delle lavorazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni oggetto d'appalto. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a garantire la copertura assicurativa, con massimale non inferiore a €3.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, delle apparecchiature mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento, esonerando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave (**ALLEGATO n° 4 Copia Assicurazione R.C.T. n°..... – Contratta con..... scadenza.....**).

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.\_\_\_\_\_

	Con specifico riferimento ai lavori di installazione e siting dell'impianto	
	PET/CT, l'Aggiudicatario si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni	
	a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua	
	proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza	
	dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente	
	da ogni responsabilità al riguardo.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, commi 7 e 8, l'Appaltatore ha	
	stipulato un'assicurazione ( <b>ALLEGATO n° 5</b> ) sino alla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione, con la <b>Società .....</b> ,	
	<b>Agenzia di ..... di .....</b> , <b>Polizza n°</b>	
	<b>..... in data .....</b> , <b>con scadenza</b>	
	<b>.....</b>	
	La polizza prevede i seguenti massimali per danni di esecuzione:	
	€1.000.000,00 (in lettere un milione di euro).	
	<b><u>ART. 19 - SUBAPPALTO</u></b>	
	Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice, a cui si rimanda	
	integralmente.	
	Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà	
	avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel	
	rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta	
	per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della	
	Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.	
	In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei	
	confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile	
	in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e	
		- Pag. 30 di 36 -

	contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le	
	ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°, del	
	Codice.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto	
	di ulteriore subappalto.	
	L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni	
	a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso	
	dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;	
	b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i	
	servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende	
	subappaltare;	
	In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.	
	L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto	
	presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data	
	di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto	
	medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte	
	del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in	
	relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore	
	attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello	
	stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione	
	tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto	
	affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in	
	termini prestazionali che economici.	
	L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare	
	alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno	

	di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359	
	del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve	
	essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di	
	raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
	La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto	
	entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere	
	prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale	
	termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.	
	Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle	
	prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00 (Euro centomila/00), i	
	termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante	
	sono ridotti della metà.	
	La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo	
	dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:	
	a) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;	
	b) su richiesta del subappaltatore.	
	L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli	
	stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore	
	al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali	
	previsti nel contratto di Appalto.	
	L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi	
	alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun	
	ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione,	
	provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.	
	L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli	

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per la disciplina del subappalto dei lavori di installazione e siting valgono e si applicano le disposizioni contenute nell'ambito del progetto definitivo lavori.

#### **ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

#### **ART. 21 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001**

L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art.

1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*

#### **ART. 22 – RIMBORSO SPESE DI GARA E ONERI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.**

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Per ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dall'Affidatario saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

#### **ART. 25 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione:

- Le prescrizioni contenute nel bando di gara;

- Il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le disposizioni/linee guida emanate dell'ANAC;
- Le norme contenute nel codice civile in materia di appalto.

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto si rimanda integralmente al Capitolato Speciale d'Oneri, al Progetto definitivo lavori, al Disciplinare di gara, ai Chiarimenti, alla Documentazione di Gara (tra cui l'Offerta Tecnica), a conoscenza delle parti anche se non allegati materialmente al presente contratto.

**Letto, approvato e sottoscritto**

..... **AZIENDA S.L. di VITERBO**

..... **Il Direttore Generale**

**Dott. .... Dr.ssa Daniela Donetti**

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25.**

..... **AZIENDA S.L. di VITERBO**

..... **Il Direttore Generale**

**Dott. .... Dr.ssa Daniela Donetti**

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice Amministrazione**

**Digitale”.**